

N. 05212/2012REG.PROV.COLL.
N. 05265/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 5265 del 2012, proposto da:

Impresa di Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini S.r.l. in proprio e quale Capogruppo Mandataria dell'ATI costituita con il Consorzio Cooperative Costruzioni-CCC Società Cooperativa, rappresentata e difesa dagli avv. ti Giovanni M. Lauro, Giuseppe Giuffrè e Luigi Strano, con domicilio eletto presso il secondo di essi in Roma, via degli Scipioni 288;

contro

Dentoni Costruzioni Generali-Dcg S.r.l. in proprio e quale Capogruppo Mandataria della Costituenda ATI con Tepor S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. ti Angelo Clarizia, Sergio Segneri e Daniela Piras, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, via Principessa Clotilde 2;

nei confronti di

Azienda Sanitaria Locale Asl N.7 di Carbonia, non costituita;

per la revocazione

della sentenza breve del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. III n.

3499/2012, resa tra le parti, concernente l'affidamento dei lavori di ristrutturazione e di messa a norma ed ampliamento del presidio ospedaliero CTO di Iglesias

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Dentoni Costruzioni Generali-Dcg S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2012 il Cons. Hadrian Simonetti, presenti per le parti gli Avvocati Strano, Perrettini su delega di Clarizia, Piras e Segneri;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., sussistendo i presupposti di legge per una decisione immediata in forma semplificata;

Premesso che:

- l'Asl 7 di Carbonia ha indetto una procedura aperta mediante appalto integrato, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero CTO di Iglesias e che l'appalto è stato aggiudicato all'Ati guidata dall'Impresa Costruzioni Raffaello Pellegrini s.r.l.;

- proposto ricorso dalla seconda classificata, Dentoni Costruzioni Generali, il Tar lo ha accolto dopo avere respinto l'impugnazione incidentale, sul rilievo che l'Arch. Rizzoli e l'Ing. Arnone – mandanti del raggruppamento incaricato della progettazione esecutiva – non avessero reso le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di esperienza professionale in misura corrispondente alle quote di progettazione e che, quindi, fosse stato violato l'art. 37 del Codice dei contratti;

- il Tar ha inoltre precisato che non solo non era stata resa la dichiarazione

ma che, in ogni caso, per quanto atteneva all'Ing. Arnone, questi non aveva neppure i requisiti professionali richiesti, ciò sul presupposto che tanto l'art. 66 del d.p.r. 554/1999 quanto l'art. 263 del d.p.r. 207/2010 stabiliscono che i servizi valutabili sono solamente “quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando”;

- proposto appello avverso detta sentenza da parte della Impresa Costruzioni Pellegrini, il Consiglio di Stato, con la sentenza di cui si chiede qui la revocazione, ha confermato, da un lato, l'infondatezza dell'originario ricorso incidentale della Pellegrini e, dall'altro, la fondatezza del ricorso principale della Dentoni Costruzioni Generali, respingendo così interamente l'appello;

- quanto a tale secondo profilo, nella sentenza del Consiglio di Stato 3499/2012 si sottolinea come il disciplinare di gara al § 3.1, III c. stabilisse l'obbligo di dichiarare “le parti del servizio di progettazione che verranno eseguite da ciascun operatore economico e i requisiti di qualificazione posseduti da questi per la progettazione”; e come, secondo l'indirizzo della Sezione, anche ove il capogruppo possieda per intero il requisito di qualificazione, sia comunque necessaria la qualificazione *pro quota* di tutti i componenti del raggruppamento;

Considerato che:

- con il presente ricorso la Dentoni Costruzioni chiede la revocazione della sentenza n. 3499/2012, deducendo come errore di fatto, in cui sarebbe incorso il Giudice dell'appello, il richiamo a clausole non pertinenti del disciplinare di gara;

- la ricorrente si duole, in particolare, del fatto che il Giudice dell'appello avrebbe affermato l'esistenza di un obbligo di tutti i progettisti associati di dichiarare i requisiti tecnici di qualificazione in misura corrispondente alle quote di partecipazione quando, invece, il disciplinare, a p. 5 e a p. 37,

avrebbe espressamente esonerato i progettisti associati dal rendere tali dichiarazioni, essendo sufficiente che una sola dichiarazione fosse resa da “uno dei soggetti facenti parte dell’operatore economico”;

- l’errore sarebbe tanto più rilevante in quanto – sostiene l’odierna ricorrente - i progettisti Rizzoli ed Armone avrebbero documentato il pieno possesso dei requisiti di qualificazione, quegli stessi requisiti che non erano stati dichiarati in corso di gara per la sola e semplice ragione che il disciplinare non avrebbe imposto loro tale adempimento;

- la Dentoni Costruzioni, costituitasi anche in questa sede, contesta questa ricostruzione della vicenda, sottolineando come la mancanza dei requisiti in capo all’Ing. Arnone, accertata dal Tar, non sia stata neppure oggetto di motivo di appello;

Considerato inoltre che:

- per giurisprudenza consolidata, al fine di ipotizzare un errore di fatto idoneo, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., a giustificare il ricorso per revocazione, sia necessario che vi sia stata una errata percezione del contenuto degli atti di giudizio, derivante da svista o abbaglio dei sensi, tale da indurre il giudicante a supporre l’esistenza di un fatto che obiettivamente non esiste oppure a considerare inesistente un fatto che risulta, invece, positivamente accertato; e che, inoltre, l’errore sia stato determinante ai fini della pronuncia emessa (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato III, n. 1294/2012; Ad. Plen. n. 2/2010);

- deve invece ritenersi inammissibile la domanda di revocazione che si fondi sull’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali, trattandosi in quel caso di un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, altrimenti questo rimedio straordinario si risolverebbe, impropriamente, in un ulteriore grado di giudizio, non previsto nel nostro ordinamento (v. Cons. St. Ad. Plen. n. 2/2010 cit. e VI, n. 5630/2010);

Rilevato che:

- nel caso di specie la ricorrente deduce, come errore rilevante ai fini della revocazione della sentenza di appello, una lettura inesatta del disciplinare di gara, del quale il Giudice dell'appello avrebbe applicato erroneamente clausole non pertinenti alla fattispecie in esame;
- se questa è la prospettazione di parte, è evidente come, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale appena ricordato, l'errore, anche qualora fosse in ipotesi effettivamente sussistente ed avesse avuto ad oggetto le clausole del disciplinare da applicare al caso di specie, sarebbe comunque di natura interpretativa e quindi non di fatto ma di giudizio;
- in disparte l'esatta o inesatta applicazione del disciplinare di gara in ordine agli obblighi di dichiarazione gravanti sui componenti del raggruppamento, è peraltro dirimente la circostanza che l'Ing. Arnone non abbia dimostrato l'effettivo possesso del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di partecipazione dichiarata, ovvero di avere svolto nei migliori cinque anni dell'ultimo decennio, incarichi di progettazione nella categoria Ic/d per un importo pari ad euro 499.000;
- infatti, una volta accolto e ribadito il principio generale della necessaria corrispondenza tra quota di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione, che discende dal combinato disposto dei commi 4 e 13 dell'art. 37 del Codice dei contratti (v. Cons. St., III, 793/2012; 6048/2011; 4760/2011; 4323/2011 e 2804/2011; V, 5892/2011 e 5279/2011) e che è posto a garanzia della stazione appaltante e del buon esito del programma contrattuale, la mancata dimostrazione di tale corrispondenza comporta per ciò solo, in ogni caso, l'esclusione dalla procedura;
- si tratta di un dato sostanziale, prevalente su ogni altra considerazione, che non è stato censurato in appello dall'Impresa Pellegrini e che in questa sede è confutato in termini generici e senza il supporto di riscontri documentali;
- ciò rende il ricorso per revocazione doppiamente inammissibile: sia perché

verte su di un errore di valutazione e non di fatto, sia perché si appunta su di un profilo (l'interpretazione del disciplinare di gara in merito alle dichiarazioni da rendere) comunque non risolutivo ai fini della decisione, per la ragione sostanziale appena evidenziata;

Ritenuto che:

- per i motivi sin qui illustrati il ricorso è inammissibile;
- le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte costituita, liquidate in misura pari ad euro 4.000,00(quattromila/00) oltre al contributo del 12,5%, IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)